

INFORMATIVA SUI SERVIZI IN CONCESSIONE

Il Gruppo ACEA esercita servizi in concessione nell'ambito del settore idrico – ambientale nonché in quello di pubblica illuminazione; svolge altresì il servizio di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Ternano – Orvieto attraverso la Società SAO del Gruppo ARIA.

Per maggiori informazioni in merito al contesto normativo e regolatorio si rinvia a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROMA

Il servizio è svolto dalla Capogruppo sulla base di un atto concessorio emanato da Roma Capitale di durata trentennale (a partire dal 1° gennaio 1998). Tale concessione è gratuita e viene attuata attraverso un apposito contratto di servizio che, data la sua natura accessiva alla convenzione, ha durata coincidente con quella della concessione (2027).

Il contratto di servizio prevede, tra l'altro, l'aggiornamento annuale delle componenti di corrispettivo relative al consumo di energia elettrica e alla manutenzione e l'aumento annuale del corrispettivo forfetario in relazione ai nuovi punti luce installati.

Inoltre, gli investimenti inerenti il servizio possono essere (i) richiesti e finanziati dal Comune o (ii) finanziati da ACEA: nel primo caso tali interventi verranno remunerati sulla base di un listino prezzi definito tra le parti (e oggetto di revisione ogni due anni) e daranno luogo ad una riduzione percentuale del canone ordinario; nel secondo caso il Comune non è tenuto ad alcun pagamento di extra canone; tuttavia, ad ACEA verrà riconosciuto tutto o parte del risparmio atteso in termini energetici ed economici secondo modalità predefinite.

È, tra l'altro, previsto che i parametri quali-quantitativi vengano nuovamente negoziati nel corso del 2018.

Alla scadenza naturale o anticipata – anche per le fattispecie previste dal decreto legge 138/2011 – ad ACEA spetta un'indennità corrispondente al valore residuo contabile che sarà corrisposta dal Comune o dal gestore subentrante previa previsione espressa di tale obbligo nel bando di gara per la selezione del nuovo gestore.

Il contratto fissa, infine, un elenco di eventi che rappresentano causa di revoca anticipata della concessione e/o di scioglimento del contratto per volontà delle parti; tra questi eventi appare rilevante quello relativo a sopravvenute esigenze riconducibili al pubblico interesse che determina a favore di ACEA il diritto a un indennizzo commisurato al prodotto, attualizzato, tra una percentuale definita dell'importo contrattuale annuo ed il numero degli anni mancanti alla scadenza della concessione.

Sulla base delle consistenze degli impianti di illuminazione pubblica al 31 dicembre 2009 l'ammontare del canone annuo ordinario è fissato dall'accordo integrativo in € 39,6 milioni e comprende tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti, la gestione ordinaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo "Informativa sulle parti correlate".

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Viene svolto in concessione nelle seguenti regioni:

- Lazio ove ACEA Ato2 S.p.A. e ACEA Ato5 S.p.A. svolgono rispettivamente il servizio nella provincia di Roma e Frosinone;
- Campania ove GORI S.p.A. esercita il servizio nel territorio della Penisola Sorrentina e Isola di Capri, nell'area del Vesuvio, nell'area dei Monti Lattari e nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- Toscana ove il Gruppo ACEA opera nella provincia di Pisa attraverso Acque S.p.A., nella provincia di Firenze attraverso Publicacqua S.p.A., in quelle di Siena e Grosseto attraverso Acquedotto del Fiora S.p.A. e in quella di Arezzo attraverso Nuove Acque S.p.A. Svolge altresì il servizio a Lucca e nella provincia con la Società GEAL S.p.A.;
- Umbria ove il Gruppo opera nella provincia di Perugia attraverso Umbra Acque S.p.A.;

Inoltre il Gruppo è titolare di diverse gestioni ex CIPE nella provincia di Benevento con GESESA S.p.A. e nei comuni di Termoli e Campagnano con Crea Gestioni S.p.A.

LAZIO – ACEA ATO2 S.P.A. (ATO2 – LAZIO CENTRALE - ROMA)

ACEA Ato2 svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l'affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 6 agosto 2002 tra la società e la provincia di Roma (in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito costituita da 111 comuni tra i quali Roma Capitale). A fronte dell'affidamento del servizio, ACEA Ato2 corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione che è prevista avvenire gradualmente: a oggi l'attività di ricognizione (inclusa quella relativa ai Comuni già acquisiti) è stata completata per 94 Comuni su un totale di 112, equivalenti a circa 3.800.000 abitanti residenti (fonte ISTAT).

Tra i Comuni più grandi ancora non acquisiti rientra Civitavecchia, per il quale la Regione Lazio, con D.G.R. 318 del 10/10/2013, ha disposto l'esercizio dei poteri sostitutivi per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO 2, mediante la nomina di un Commissario *ad acta*.

Con riferimento al processo di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013, si segnala che la Conferenza dei sindaci si è riunita una prima volta il 29 aprile 2013 non determinandosi su alcuno dei punti posti all'ordine del giorno per mancanza del numero legale. Successivamente si è validamente riunita il 27 gennaio 2014 e ha deliberato esclusivamente in merito alla restituzione della remunerazione del capitale investito del periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 approvando l'istruttoria prevista dalla delibera AEEG n. 273/2013/R/idr del 25 giugno 2013. L'importo da restituire, inflazionato, come previsto dall'AEEG, all'anno 2014 ipotizzando che la restituzione avvenga in tale esercizio, ammonta a € 3.228.356,59.

Le proposte tariffarie per il 2012 ed il 2013 predisposte dalla Segreteria Tecnica sulla base delle regole stabilite dal MTT evidenziano (i) per il 2012 una sostanziale conferma del livello dei ricavi iscritti nel bilancio 2012 e (ii) per il 2013 un incremento della tariffa media di circa l'1,8% rispetto a quella fissata per il medesimo anno dalla Conferenza dei Sindaci del 17 aprile 2012.

Per il 2013 inoltre viene determinato un ammontare di FNI (Fondo Nuovi Investimenti) di € 11,3 milioni.

A seguito delle novità regolatorie intervenute sul finire del 2013 l'iter procedimentale di approvazione ha subito delle modifiche operanti nella direzione di una sua accelerazione.

In particolare, è previsto che se alla data del 27 dicembre 2013 (data di pubblicazione della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr) l'Autorità locale non ha ancora provveduto alla approvazione della propria proposta tariffaria, entro i 30 gg successivi il Gestore possa proporre autonoma istanza di aggiornamento tariffario rivolta alla medesima Autorità locale e comunicata alla AEEGSI. Ricevuta tale proposta l'AEEGSI è tenuta a diffidare l'Autorità locale ad adempiere entro i 30 gg successivi alla ricezione della diffida, decorsi i quali l'istanza del Gestore si intende accolta per effetto di silenzio-assenso.

A seguito del silenzio assenso il Gestore ha quindi facoltà di chiedere direttamente all'AEEGSI – che deve pronunziarsi entro i 30 gg successivi al ricevimento della richiesta – la valutazione e l'approvazione finale della proposta di aggiornamento dal medesimo presentata ed implicitamente assentita.

In data 24 gennaio 2014 ACEA Ato2 ha, quindi, proposto all'Autorità locale istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 9.2 della citata delibera 643, dandone contestuale comunicazione all'AEEGSI.

Il 4 marzo 2014, a seguito della diffida ad adempiere effettuata il 6 febbraio 2014 dall'AEEGSI nei confronti dell'Autorità locale, la Conferenza dei sindaci ha approvato le tariffe per il periodo di regolazione 2012 – 2013 e il piano tariffario e finanziario per i medesimi anni.

Come stabilito dall'articolo 6 della delibera 585/2012 dell'AEEGSI, in attesa delle determinazioni in merito alle tariffe 2012 e 2013, la Società ha applicato la tariffa stabilita dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'Ato2 Lazio Centrale nella seduta del 17 aprile 2012 (cent. €/m³ 122,35).

In tale seduta la Conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'Ato2 Lazio Centrale Roma ha discusso e deliberato diversi argomenti riguardanti la Tariffa Media d'Ambito, tra i quali l'ammontare dei conguagli tariffari derivanti dal confronto tra ricavi reali e ricavi garantiti per gli anni 2006 – 2011 pari a circa € 94 milioni. È stato stabilito dalla Conferenza dei Sindaci che tali conguagli comprensivi di interessi (complessivamente € 118,4 milioni) vengano recuperati in sei anni con rata costante (€ 19,73 milioni) a partire dal 2012.

I ricavi del 2013 ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti, a € 477,9 milioni di cui € 11,3 milioni relativi alla componente FNI.

Come prescritto dalla delibera 643/2013 entro il 31 marzo 2014 gli Enti d'Ambito dovranno approvare ed inviare all'AEEGSI la proposta tariffaria per il 2014 ivi inclusi i conguagli relativi all'esercizio 2012 delle cd. partite passanti e, eventualmente, dei costi per attività afferenti al SII sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali. Con riferimento a tale ultima tipologia di costi si informa che ACEA Ato2 ha richiesto alla STO e all'AEEGSI il riconoscimento dei maggiori

oneri sostenuti nel 2012 per fronteggiare le emergenze idriche e ambientali (circa € 12 milioni): come previsto dalla regolazione vigente tale tipologia di costi deve essere esplicitamente riconosciuta a seguito di specifica istruttoria da parte delle Autorità di regolazione.

LAZIO – ACEA ATO5 S.P.A. (ATO5 – LAZIO MERIDIONALE – FROSINONE)

ACEA Ato5 svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l'affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 27 giugno 2003 tra la società e la provincia di Frosinone (in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito costituita da 86 comuni). A fronte dell'affidamento del servizio, ACEA Ato5 corrisponde un canone di concessione a tutti i comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione.

La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO 5 – Lazio Meridionale - Frosinone interessa un totale di 85 comuni (restano ancora da rilevare le gestioni dei Comuni di Atina, Paliano e Cassino Centro Urbano) per una popolazione complessiva di circa 480.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 460.000 abitanti e un numero di utenze pari a 188.214.

Nel corso del periodo non sono state formalizzate nuove acquisizioni.

In conseguenza delle note vicende legate alla legittimità delle tariffe applicate, la Società, ai fini della fatturazione, ha applicato fino al 31 dicembre 2011 la tariffa così come pubblicata per l'anno 2005, concordemente alle imposizioni dell'Ente d'Ambito, valutando, però, i propri ricavi sulla base dei volumi minimi garantiti dal piano posto a base di gara valorizzati alla TRM pari a quella di offerta incrementata dell'inflazione programmata e cumulata.

Per l'anno 2012 (e anche per il 2013), ACEA Ato5 applica ai propri clienti la tariffa reale media (1,359 €/m³) e la relativa articolazione tariffaria stabilita dal Commissario ad acta, Ing. Passino, nel "Decreto prot. N. F66 del 8 marzo 2012 – Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato applicabile per l'anno 2012 nell'ATO 5 Lazio Meridionale-Frosinone".

Si ricorda che il citato documento aveva lo scopo di far fronte in tempi rapidi a una condizione di squilibrio economico finanziario del servizio, causata dal mancato aggiornamento della tariffa in base all'andamento dell'inflazione e alle previsioni del Piano d'ambito e della Convenzione di gestione. Tale tariffa, quindi, non tiene in considerazione la differenza tra investimenti pianificati e realizzati e, in generale, tra le previsioni di Piano d'ambito e l'andamento effettivo della gestione negli anni precedenti che devono formare oggetto di analisi in sede di revisione. Tali analisi sono contenute in una relazione del 28 giugno 2012 (F 129/2012) concernente la "scelta dei criteri, verifiche tariffarie e della gestione degli anni dal 2006 al 2011, stima dei conguagli e dei livelli di servizio".

Con Determina del 30 maggio 2013, il Commissario ad acta, nominato dal TAR Latina in sostituzione del dimissionario Ing. Passino, ha trasmesso la propria relazione conclusiva in merito alla determinazione dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento al periodo di gestione 2006-2011 e alla revisione del piano triennale 2011-2013.

Il Commissario fissa l'ammontare dei conguagli tariffari spettanti

ad ACEA Ato5 in € 75,2 milioni al netto delle penali applicate: entro 90 giorni dalla notifica della determinazione, l'Autorità d'Ambito, sentita la società, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli importi finalizzati al riconoscimento delle partite a conguaglio ed invia le proprie conclusioni motivate all'AEEG affinché possa assumere le proprie determinazioni tariffarie.

Con ricorso notificato in data 31 luglio 2013 dinnanzi al TAR Lazio – Sez. distaccata di Latina - l'A.ATO 5 ha impugnato la relazione conclusiva del Commissario ad Acta del 30 maggio 2013, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. La Società, in data 9 settembre 2013 ha provveduto a presentare la propria memoria di costituzione e ricorso incidentale e il giorno successivo l'A.ATO 5 ha depositato formale rinuncia all'istanza cautelare richiesta nel ricorso. Ad oggi, si è in attesa della fissazione dell'udienza di merito.

Nelle more, in data 6 dicembre 2013 ACEA Ato5 ha diffidato l'A.ATO5 a dare integrale esecuzione, entro e non oltre 30 giorni alla determinazione del Commissario ad Acta del 30 maggio 2013. Alla data odierna oggi l'A.ATO5 non ha dato alcun riscontro.

Ai sensi dell'art 9, comma 9.2, della delibera AEEGSI 643/2013, in data 23 gennaio 2014 la Società ha provveduto a presentare Istanza di aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 alla Autorità d'ambito. Con nota separata ha provveduto, inoltre, a comunicare all'AEEGSI l'avvenuta presentazione dell'istanza e a richiederne il provvedimento di diffida a carico dell'Ente d'Ambito. In data 6 febbraio 2014 AEEGSI ha diffidato l'Ente a provvedere, entro e non oltre l'8 marzo 2014, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2012 e 2013 con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l'istanza del Gestore si intenderà accolta dall'Ente d'Ambito e sarà dal Gestore trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione entro i successivi trenta giorni.

La proposta formulata dal Gestore trasmessa ai sensi dell'art. 9.2 della delibera 643/2013 prevede un moltiplicatore tariffario per il 2012 ed il 2013 rispettivamente di 1,350 e 1,397 soggetto, quindi, ad apposita istruttoria dell'AEEGSI in quanto superiore ai limiti massimi ammissibili (1,065 per il 2012 e 1,134 per il 2013).

Si rende noto che la Conferenza dei Sindaci, riunitasi lo scorso 5 marzo 2014, ha deliberato:

- (i) di approvare la proposta di calcolo, di cui alla relazione tecnica, che determina per il moltiplicatore tariffario applicabile per l'anno 2012 ($\Theta=1,065$), una tariffa provvisoria applicabile di €/mc 1,447; e per il moltiplicatore tariffario per l'anno 2013 ($\Theta=1,134$) una tariffa provvisoria di €/mc 1,541, fermo restando che per quanto riguarda i valori di Θ , proposti dal gestore che determinano variazioni tariffarie nei termini assoluti, superiori al limite previsto dall'MTN, verrà disposta un'istruttoria da parte dell'Autorità;
- (ii) di trasmettere il presente atto all'AEEG, unitamente alla documentazione posta all'o.d.g. per la conseguente istruttoria ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/idr.

Dando esecuzione a quanto deliberato dai Sindaci nella Conferenza del 5 marzo 2014, la STO dell'AATO ha trasmesso all'AEEGSI in data 3 aprile 2014 (dopo la pubblicazione avvenuta il 2 aprile 2014

sul sito internet dell'AATO stessa) il relativo atto deliberativo, unitamente alla proposta tariffaria presentata dal gestore, senza che sulla stessa sia stato formulato alcun tipo di rilievo.

In merito alla restituzione della quota di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011, la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone ha inviato all'AEEGSI una comunicazione con la quale risulta non dovuta alcuna restituzione in quanto *"le detrazioni degli importi (valutati ndr) dalla quota remunerazione capitale, riproporzionate per il periodo di riferimento determina un importo da rimborsare negativo...."*

Si rileva che l'AEEGSI, con propria deliberazione 163/2014 pubblicata il 3 aprile 2014, in esito alla positiva verifica dalla stessa compiuta sulle informazioni prodotte dall'AATO, ha confermato che nulla è dovuto da ACEA Ato5 ai propri utenti a titolo di restituzione della componente tariffaria di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011.

I ricavi del 2013 ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica), a € 57,2 milioni e sono calcolati, così come avvenuto per l'esercizio 2012, considerando un moltiplicatore tariffario superiore a quello massimo ammissibile. In particolare il utilizzato per il 2013 è pari a 1,397, così come contenuto nella proposta del Gestore allegata all'istanza tariffaria oggetto della Conferenza dei Sindaci del 5 marzo 2014 ed attualmente al vaglio dell'AEEGSI. Si fa presente che la differenza di ricavo tra l'applicazione del 2013 risultante dal Metodo Tariffario Transitorio (1,397) contenuto nell'istanza presentata dal Gestore e quello massimo ammissibile in una prima fase (1,134) ammonta a € 10,8 milioni per il 2012 e ad € 12 milioni per il 2013. Il recupero di tali maggiori ammontari, sottoposti ai sensi dell'articolo 7.1 della delibera 585/2012 ad apposita istruttoria da parte dell'AEEGSI, presenta profili di incertezza ed un eventuale esito negativo della citata istruttoria potrebbe comportare effetti significativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ACEA Ato5.

Si informa che, al 31 dicembre 2013, la Società ha stanziato un fondo rischi di € 18,8 milioni; tale fondo ammontava alla fine del precedente esercizio a € 30 milioni ed è stato utilizzato per tenere conto degli effetti determinati dalle decisioni del Commissario ad acta contenute nella Determina del 30 maggio 2013.

CAMPANIA – GORI S.P.A. (SARNESE VESUVIANO)

GORI, sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano il 30/09/2002, è affidataria per un periodo di 30 anni del servizio idrico integrato afferente 76 Comuni fra le province di Napoli e Salerno. A fronte dell'affidamento del servizio, GORI corrisponde un canone di concessione all'ente concedente (Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano) in base alla data di effettiva acquisizione della gestione. Il perimetro di gestione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio avendo ormai concluso il processo di acquisizione delle gestioni, infatti i comuni gestiti sono 76 e cioè tutti quelli ricadenti nell'ATO n. 3 della Regione Campania.

TARIFFE

Il Commissario straordinario p.t. dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in adempimento alla deliberazione AEEG del 28 dicembre 2012 n. 585/2012, ha fissato con Delibera n. 17 del 29/04/2013 il Vincolo Riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG) per gli anni 2012 e 2013 ed il moltiplicatore tariffario *teta* per i medesimi anni. Sulla base di tale determinazione sono stati stimati i ricavi dell'esercizio in € 151,5 milioni (quota Gruppo € 56,1 milioni).

L'AEEGSI non ha ancora concluso l'istruttoria sulle tariffe 2012-2013 in quanto il Commissario straordinario p.t. dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano non ha provveduto ad inviare, nell'aprile 2013, contestualmente alla deliberazione del Vincolo Riconosciuto ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, il previsto aggiornamento del Piano Economico Finanziario dell'ATO 3 (P.E.F.). Tale mancato invio è stato causato dalle seguenti problematiche:

- difficoltà connesse alla determinazione dei costi di gestione delle Opere Regionali da trasferire ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 172/2013 (vedi *infra*);
- esigenza di rideterminare le partite pregresse come definite (per un ammontare di circa € 109 milioni al 31 dicembre 2011) con l'Accordo del 24 giugno 2013, attuativo della delibera di Giunta Regionale n. 171/2013 (vedi *infra*).

Solo successivamente il Commissario, avvalendosi dei nuovi strumenti introdotti dall'art. 9.2 della deliberazione dell'AEEGSI n. 643/2013/R/IDR, ha provveduto a trasmettere all'AEEGSI, in data 24 gennaio 2014, l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario dell'ATO 3, valido per le tariffe del SII relative agli anni 2012 e 2013, redatto coerentemente alle previsioni della deliberazione n. 585/2012/R/Idr e sulla base delle assunzioni di cui all'art. 4 della deliberazione n. 73/2013/R/Idr e ss. mm. e ii. Ciò consentirà all'AEEGSI di concludere l'istruttoria di approvazione delle tariffe.

RAPPORTI CON LA REGIONE CAMPANIA

Con la delibera n. 171 del 3 giugno 2013, la Giunta Regionale della Campania ha posto le basi per la definitiva risoluzione del contenzioso tra Regione (e la sua concessionaria Acqua Campania S.p.A.), l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e GORI; specificatamente, con tale delibera sono stati determinati i principi per la stipula di un accordo, che i soggetti citati hanno poi sottoscritto in data 24 giugno 2013, nel quale

- (i) vengono normalizzati i rapporti mediante riconoscimento ed applicazione delle tariffe regionali per le forniture di acqua all'ingrosso e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue presso gli impianti regionali;
- (ii) viene accertato il debito complessivo di GORI verso la Regione riducendolo in applicazione delle specifiche previsioni della legge finanziaria regionale 2012 (complessivamente € 212 milioni al 31 dicembre – quota Gruppo € 79,5 milioni) e prevedendo un conseguente piano di rientro ventennale (non oneroso per i primi dieci anni ed oneroso a partire dall'undicesimo anno con interessi fissati nella misura di quelli legali previsti al momento della sottoscrizione dell'accordo) che verrà supportato anche da un graduale piano di recupero dei conguagli tariffari maturati da GORI nei pregressi esercizi;
- (iii) viene ridotto, altresì, contestualmente al debito di GORI e

per un equivalente importo, anche l'ammontare complessivo dei predetti conguagli tariffari che si attestano, a tutto il 31 dicembre 2011, a € 109,5 milioni (quota Gruppo € 40,6 milioni). Con tale accordo viene superato tutto il contenzioso in essere tra la Regione Campania e la sua concessionaria Acqua Campania, da un lato, e l'Ente d'Ambito e GORI dall'altro.

Inoltre, in tale accordo è espressamente previsto che le parti ridetermineranno gli impegni economico-finanziari assunti – tra cui il Piano di Rientro del debito e il Piano di recupero dei conguagli tariffari – in conseguenza e conformemente alle eventuali disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente e dai provvedimenti in materia tariffaria adottati dalle Autorità pubbliche competenti, in primis, l'AEEG.

È prevista altresì la perdita delle agevolazioni concesse a GORI con il citato accordo nel caso di mancato rispetto del piano di rientro del debito per causa imputabile alla stessa GORI.

Si informa inoltre che la delibera regionale n. 172/2013 dispone che sia effettuato, entro 150 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera (Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 32 del 10/06/2013), il trasferimento al Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito e, per esso, a GORI delle Opere Regionali mediante appositi verbali di trasferimento; in ogni caso, il trasferimento delle Opere Regionali si intenderà comunque realizzato automaticamente alla scadenza del termine suddetto di 150 giorni, a prescindere dalla redazione dello stato di consistenza ovvero dalla sottoscrizione del verbale di trasferimento. In merito, GORI ha valutato come pregiudizievoli tali modalità di trasferimento delle opere, in quanto non si è tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali e funzionali alla corretta gestione del SII, quali la esatta ricognizione dello stato delle Opere anche sotto il profilo tecnico-gestionale (verifica ed esame di tutti i relativi costi), che pregiudica la possibilità di inserire nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito i dati economici e finanziari occorrenti per assicurare la copertura integrale dei costi gestionali previsti per le Opere Regionali. Per tali ragioni, la società ha impugnato la delibera n. 172/2013 innanzi al TAR Campania – Napoli che, allo stato, ne ha sospeso gli effetti fino alla celebrazione dell'udienza di merito.

In questo quadro il 17 gennaio 2014 è stata costituita la società "GEST.I.RE. s.r.l. – Gestione Impianti Regionali", con socio unico GORI alla quale saranno trasferiti gli impianti regionali.

Si ricorda che è iscritto nel Bilancio Consolidato il fondo di € 39,2 milioni, stanziato nel 2011 per € 44,1 milioni, volto a fronteggiare le incertezze che caratterizzano GORI.

TOSCANA - ACQUE S.P.A. (ATO2 - BASSO VALDARNO)

In data 28 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell'ATO n. 2 costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell'Ambito fanno parte 57 comuni. A fronte

dell'affidamento del servizio, Acque corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento.

Dall'inizio della gestione e fino al 31 dicembre 2011 (ovvero in vigenza del Metodo Normalizzato) l'Autorità d'Ambito ha effettuato tre revisioni tariffarie.

L'ultima revisione tariffaria, effettuata il 6 dicembre 2011 relativamente al triennio 2008-2010, è stata accompagnata dalla revisione del Piano d'Ambito che è stata effettuata in due ipotesi distinte. La prima (Piano 2026) prevede un allungamento della concessione di 5 anni (fino al 2026) con un incremento degli investimenti previsti di circa € 250 milioni nel periodo 2011-2026. La seconda (Piano 2021) prevede un ammontare degli investimenti invariato rispetto al piano originario e già finanziato ma con una rimodulazione che fa sì che il triennio 2011-2013 coincida con quello dell'ipotesi precedente ed una successiva riduzione nel periodo residuo.

Nel triennio 2011-2013 sono previsti in tal modo circa € 40 milioni di investimenti in più del piano originario.

Il Piano 2026 diverrà efficace solo a seguito:

- dell'approvazione da parte degli attuali Enti Finanziatori
- della verifica della finanziabilità del piano stesso

Nel caso in cui non si verificano le condizioni sopra esposte sarà efficace il Piano 2021.

I due piani differiscono solo per la parte relativa agli investimenti mentre coincidono per tutti gli altri aspetti compresa la tariffa da applicarsi nel primo triennio 2011-2013.

Nel Piano 2021, che prevede nel primo triennio ammortamenti superiori a causa della minor durata dell'ammortamento finanziario, al fine di non superare il limite K di incremento della tariffa fissato da Metodo Normalizzato pari al 5%, è prevista la riduzione del canone a favore dei comuni con recupero negli anni successivi.

A seguito dell'adozione delle Deliberazioni dell'AATO sono stati presentati due ricorsi:

- ricorso presentato dalla Federconsumatori Utenti Toscana contro l'AATO 2 e nei confronti di Acque che contesta la legittimità della Deliberazione 12 con cui l'AATO 2 ha esteso al 2026 la durata della concessione ad Acque e ne chiede l'annullamento;
- ricorso presentato dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua e da alcune persone fisiche residenti nell'ATO 2 contro la AIT e l'AATO 2 e nei confronti di Acque che è a più ampio raggio rispetto al precedente e contesta la legittimità, tra l'altro, delle Deliberazioni 12 e 13, chiedendone l'annullamento e contesta anche il fatto che nelle revisioni della tariffa le Deliberazioni 12 e 13 tengano conto della componente di remunerazione del capitale investito, nonostante l'esito referendario di giugno 2011. In data 21 marzo 2013 tale ricorso è stato dichiarato dal TAR Toscana inammissibile.

Si segnala che, il 22 aprile 2013, il TAR Toscana si è espresso in merito al ricorso proposto per l'annullamento della delibera n. 60 del 27 aprile 2011 della Co.N.Vi.Ri., riferita al riesame della revisione per il triennio 2005-2008 del piano d'ambito dell'AATO 2 Toscana – Basso Valdarno. La Sezione, superando il parere contrario espresso

in precedenza (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010 n. 6863), ha manifestato la propria adesione all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011 n. 5788) ed ha quindi deciso per il rigetto del ricorso.

Con riferimento al processo di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013 da parte degli Enti d'Ambito previsto dall'articolo 6 della delibera 585/2012, si segnala che l'Autorità Idrica Toscana (AIT), nella seduta del 30 aprile 2013, ha approvato le proposte della Conferenza Territoriale e ha riconosciuto per il 2012 e il 2013 rispettivamente a titolo di FNI l'importo di € 1,6 milioni (quota Gruppo € 0,7 milioni) e € 10,3 milioni (quota Gruppo € 4,7 milioni). Il 17 ottobre 2013, con la delibera n.10 l'AIT ha provveduto a approvare anche il PEF (piano economico finanziario) ai sensi della delibera AEEG 73/2013. Infine il 14 novembre 2013, con delibera n. 518, l'AEEG ha provveduto all'approvazione delle tariffe deliberate dall'AIT.

I ricavi del 2013 ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica), a € 117,5 milioni (quota Gruppo € 52,9 milioni) comprensivo dell'ammontare spettante per il 2012 ed il 2013 relativo alla componente FNI.

TOSCANA – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. (ATO6 – OMBRONE)

Sulla base della convenzione di gestione, sottoscritta il 28 dicembre 2001, il Gestore (Acquedotto del Fiora) ha ricevuto in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell'ATO n. 6 costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La convenzione di gestione ha una durata di venticinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2002.

Nell'agosto 2004 si è conclusa l'operazione per l'ingresso di ACEA – per il tramite del veicolo Ombrone S.p.A. – nel capitale della società. Nel mese di dicembre 2011 l'Autorità d'Ambito ha provveduto all'approvazione della nuova Revisione Tariffaria del Triennio 2008-2010 ed alla revisione del Piano d'Ambito e del Piano degli Investimenti 2011-2026, in armonia con i principi di sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario di medio/lungo termine. In tal sede l'AATO ha colto l'occasione, cosa da tempo sollecitata dalla Società, per ridurre le residue discrepanze fra la programmazione del Gestore (Piano Economico Finanziario per l'ottenimento del *Project Financing*) e quella del Regolatore (Piano Economico Finanziario dell'AATO). I volumi di acqua venduta inseriti dall'Autorità nel nuovo Piano d'Ambito sono pertanto allineati a quelli attesi da Acquedotto del Fiora.

Con riferimento al processo di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013 da parte degli Enti d'Ambito previsto dall'articolo 6 della delibera 585/2012, si segnala che l'Autorità Idrica Toscana (AIT), nella seduta del 30 aprile 2013, ha approvato le proposte della Conferenza Territoriale e ha riconosciuto per il 2012 e il 2013 rispettivamente a titolo di FNI l'importo di € 5,5 milioni (quota Gruppo € 2,2 milioni) e € 10,2 milioni (quota Gruppo € 4,1 milioni). Anche per Acquedotto

del Fiora le tariffe 2012 e 2013 sono state oggetto di approvazione da parte dell'AAEG con Deliberazione 518/2013/R/IDR del 14 novembre 2013.

I ricavi del 2013 ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica), a € 90,5 milioni (quota Gruppo € 36,2 milioni) comprensivo dell'ammontare spettante per il 2012 e il 2013 relativo alla componente FNI.

TOSCANA - PUBLIACQUA S.P.A. (ATO3 - MEDIO VALDARNO)

In data 20 dicembre 2001 è stata sottoscritta la convenzione di gestione, entrata in vigore il 1° gennaio 2002, avente durata ventennale. Sulla base di tale convenzione il Gestore riceve in affidamento in via esclusiva il servizio idrico integrato dell'ATO n. 3 costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Dell'Ambito fanno parte 49 comuni, di cui 6 gestiti tramite contratti ereditati dalla precedente gestione di Fiorentinagas. A fronte dell'affidamento del servizio il Gestore corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni comprensivo delle passività pregresse a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento.

Nel giugno 2006 si è conclusa l'operazione per l'ingresso di ACEA – per il tramite del veicolo Acque Blu Fiorentine S.p.A. - nel capitale della società.

Con riferimento alle tariffe si segnala che, in data 17 dicembre 2010, l'assemblea dell'Autorità di Ambito ha approvato lo sviluppo tariffario 2010-2021. L'assemblea ha affidato al Consiglio di Amministrazione l'incarico di provvedere alla redazione del nuovo testo del Capitolo 6 del Piano di Ambito, contenente il commento e il dettaglio relativo al profilo tariffario approvato, nonché le ulteriori tabelle relative al piano economico finanziario di cui all'art. 149 comma 4 del D. Lgs. 152/2006.

Con delibere n° 4 e n° 32 del 2011 e n° 8 del 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito e l'Autorità idrica regionale hanno approvato rispettivamente il piano d'ambito, il piano economico finanziario ed il piano degli interventi 2010 – 2021. Come noto contro tali atti Publiacqua ha proposto ricorso presso il TAR Toscana. Il ricorso è motivato da diversi fattori quali, il difetto di competenza (essendo l'oggetto della delibera materia di Assemblea e non di Consiglio di Amministrazione), il mancato adeguamento dell'analisi delle criticità del servizio e degli obiettivi degli investimenti, e quindi l'incompletezza del documento, che si evince anche dall'assenza di definizione degli investimenti da realizzare. Il TAR sez. I non ha ancora fissato la data della prima udienza.

Sempre sul fronte regolatorio, si evidenzia inoltre che nel corso del 2011 il Conviri ha proposto ricorso di secondo grado presso il Consiglio di Stato contro il pronunciamento del TAR Firenze che aveva annullato, con sentenza 6863 del 23 dicembre 2010, la delibera dello stesso Comitato n° 3 del 16 luglio 2008. La delibera aveva dichiarato illegittima la transazione stipulata tra AATO e Publiacqua, in ordine alla chiusura di numerose partite controverse, con il riconoscimento a favore del Gestore di un importo pari a € 6,2 milioni. La sentenza del Consiglio di Stato n° 5788 del 27/10/2011 ha ribaltato il pronunciamento del TAR

Toscana, accogliendo quindi le richieste del Conviri. La Corte di Cassazione ha successivamente pronunciato la sentenza n. 21586/13 con la quale ha respinto il ricorso presentato da Publiacqua perché inammissibile, confermando la pronuncia del Consiglio di Stato.

Publiacqua ha già comunicato all'Autorità Idrica Toscana che l'inefficacia della transazione del marzo 2007 determina riviviscenza di tutte le originarie richieste formulate all'Autorità di Ambito nel 2006 e ha fatto pertanto richiesta di riapertura del procedimento di riesame di tutte le partite. Con decreto n° 16/2012, il Direttore dell'Autorità Idrica Toscana ha deliberato l'esclusione provvisoria dalle tariffe 2013 delle somme inerenti il conguaglio relativo all'atto transattivo, riaprendo il procedimento per la verifica della totalità delle partite a suo tempo richieste da Publiacqua all'esito del quale sarà valutabile la risoluzione della transazione.

Con lettera del 9 marzo – a conclusione della ispezione finalizzata all'accertamento delle modalità di contabilizzazione dei costi di investimento – l'Autorità idrica regionale ha comunicato al gestore di voler riconoscere esclusivamente i costi effettivi sostenuti dalla società di Ingegneria a fronte delle varie prestazioni erogate a Publiacqua. Tale atto introduce una variazione all'attuale sistema regolatorio, come disciplinato nella Convenzione di affidamento, non concordato con il gestore. Per tale motivo Publiacqua ha proposto ricorso per l'annullamento della nota dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno prot. n. 1187/3/12 del 9 marzo 2012 avente ad oggetto "I servizi affidati a Ingegnerie Toscane s.r.l. – Risultati dell'ispezione 2011". Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stata contestata anche la nota dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno prot. n. 2907/12 del 14 maggio 2012 avente ad oggetto "Risposta a lettera di diffida di Publiacqua del 03/04/2012 (prot. 15342) sui servizi affidati ad Ingegnerie Toscane s.r.l.". Sono altresì state impugnate alcune delibere ritenute lesive dei diritti garantiti dalla Convenzione di Affidamento, più in particolare è stato richiesto l'annullamento della determina dell'Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno n. 33 dell'11 maggio 2012 avente ad oggetto "Accordo di programma settore idropotabile S.I.I. Erogazione a Publiacqua S.p.a. dei fondi concessi dalla Regione Toscana con decreti dirigenziali n. 3225/09 e n. 6812/09" in quanto lesiva delle modalità di erogazione, soprattutto in termini di importo, delle somme oggetto di finanziamento regionale. Per le stesse ragioni è stato richiesto, congiuntamente, l'annullamento delle determinazioni AIT nn. 61 e 62 del 12 settembre 2012 e delle determinazioni n. 41 del 11 giugno 2012. Entrambi i ricorsi pendono avanti al Tar Toscana.

Inoltre, Publiacqua ha depositato in data 16 aprile 2012 ricorso avverso il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio del mare per l'annullamento del decreto 3076/TRI/DI/V.I.R.I. del 20 gennaio 2012 con cui è stata approvata la relazione del 17 gennaio 2012 n. 17 "Verifica della corretta redazione della revisione ordinaria del Piano d'Ambito della AATO 3 Medio Valdarno". Il contenzioso è tutt'ora pendente in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

Con riferimento al processo di approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013 da parte degli Enti d'Ambito

previsto dall'articolo 6 della delibera 585/2012, si segnala che la Conferenza Territoriale, riunitasi il 19 aprile 2013, ha deciso di non approvare le proposte tariffarie 2012 e 2013 rinviando le decisioni di merito all'Autorità Idrica Toscana (AIT) anche con riferimento alla componente FNI.

L'AIT, nella seduta del 30 aprile 2013, per quanto concerne Publiacqua ha rinviato a successiva deliberazione l'aggiornamento dei Piani Economici Finanziari e ha stabilito di non procedere all'adeguamento delle clausole contrattuali e degli altri atti che regolano il rapporto con i Gestori. Ha inoltre invitato la Conferenza Territoriale ad effettuare un nuovo esame delle relative proposte tariffarie. La Conferenza Territoriale si è riunita il 10 maggio 2013 e ha approvato, per le annualità 2012 e 2013, la componente relativa al Fondo Nuovi Investimenti. Si segnala inoltre che in data 17 ottobre 2013 l'assemblea dell'AIT, con l'approvazione del PEF, ha individuato in € 22,7 milioni la quota di FNI 2012 da destinare ad investimenti. A seguito di tali atti, l'Autorità Idrica Toscana ha inviato all'AEEGSI unicamente la deliberazione inerente il Fondo, non avendo potuto deliberare in merito alle tariffe né avendo potuto redigere il piano economico finanziario.

In data 17 ottobre 2013 l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha finalmente approvato il piano economico tariffario (e quindi le tariffe) con deliberazione n. 10/2013 e, il 14 novembre 2013, con delibera n. 518, l'AEEG ha provveduto all'approvazione delle tariffe deliberate dall'AIT per il 2012 ed il 2013 fissando il moltiplicatore tariffario per i medesimi anni.

Sulla base delle determinazioni tariffarie dell'AEEGSI sono stati calcolati i ricavi del 2013 che ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica), a € 217,6 milioni (quota Gruppo € 87 milioni). I ricavi comprendono l'importo spettante per il 2012 ed il 2013 relativo alla componente FNI (€ 53,1 milioni – quota Gruppo € 21,2 milioni).

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE

GRUPPO ACEA E ROMA CAPITALE

Tra le Società del Gruppo ACEA e Roma Capitale intercorrono rapporti di natura commerciale, in quanto il Gruppo eroga energia e acqua ed effettua prestazioni di servizi a favore del Comune.

Tra i principali servizi resi sono da evidenziare la gestione, la manutenzione e il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione nonché, con riferimento al servizio idrico-ambientale, il servizio di manutenzione fontane e fontanelle, il servizio idrico accessorio, nonché i lavori effettuati su richiesta.

I rapporti sono regolati da appositi contratti di servizio e per la somministrazione di acqua ed elettricità vengono applicate le stesse tariffe vigenti sul mercato adeguate alle condizioni di fornitura.

Si precisa che ACEA e ACEA Ato2 svolgono rispettivamente il servizio di illuminazione pubblica e quello idrico – integrato sulla base di due convenzioni di concessione entrambe di durata trentennale. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto illustrato

UMBRIA – UMBRA ACQUE S.P.A. (ATO1 – UMBRIA 1)

In data 26 novembre 2007 ACEA S.p.A. si è aggiudicata la gara indetta dall'Autorità d'Ambito per la scelta del socio privato industriale di minoranza di Umbra Acque S.p.A. La procedura di gara prevedeva a carico dell'aggiudicatario la sottoscrizione di un aumento del 11,335% del capitale sociale di Umbra Acque S.p.A. post aumento, nonché l'acquisto di 4.457.339 azioni di proprietà dei soci privati uscenti (ACEA era presente nel capitale di Umbra Acque attraverso la propria controllata Crea) corrispondenti al 28,665% del capitale sociale di Umbra Acque S.p.A. post aumento. ACEA ha compiuto entro la fine del 2007 le operazioni di sottoscrizione dell'aumento di capitale e di acquisto delle azioni dai soci privati uscenti, venendo così ad acquisire la titolarità del 40,00000257% del capitale sociale di Umbra Acque S.p.A.

Con riferimento alla tariffa applicata agli utenti per l'anno 2013 si segnala che la stessa è stata calcolata sulla base della Delibera Assemblea Unica n. 4 del 30 aprile 2013 degli ATI n.1 e n.2 avente per oggetto "Nuovo sistema tariffario transitorio AEEGSI 2012 e 2013": con tale delibera l'Ente d'Ambito ha riconosciuto a Umbra Acque, per il solo 2013, l'importo di € 4,0 milioni (quota Gruppo € 1,6 milioni) a titolo di FNI. Successivamente, in data 7 novembre 2013, l'AEEGSI ha approvato le tariffe e i correlati Piani Economici Finanziari con delibera 505/R/idr.

I ricavi del 2013 ammontano complessivamente, compresi i conguagli delle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica), a € 62,9 milioni (quota Gruppo € 25,2 milioni) comprensivo dell'ammontare spettante per il 2013 relativo alla componente FNI.

nell'apposito paragrafo "Informativa sui servizi in concessione".

Per quanto riguarda il servizio di pubblica illuminazione si informa che esso è esercitato in via esclusiva nell'area di Roma. Nell'ambito della concessione gratuita trentennale rilasciata dal Comune di Roma nel 1998, i termini economici dei servizi oggetto della concessione sono attualmente disciplinati da un contratto di servizio tra le parti in vigore da maggio 2005 e fino alla scadenza della concessione (31 dicembre 2027). Il 15 marzo 2011 è stato sottoscritto tra ACEA e Roma Capitale un accordo integrativo avente decorrenza dall'inizio dell'esercizio.

Le integrazioni riguardano i seguenti aspetti:

- allineamento della durata del contratto di servizio alla scadenza della concessione (2027), stante la mera funzione accessiva del contratto stesso alla convenzione;
- aggiornamento annuale delle componenti di corrispettivo